



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DELL' 11 novembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Gianpaolo Tosel, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell'11 novembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 6

RECLAMI

Reclamo della Soc. CROTONE avverso l'ammenda di Euro 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Torino del 06/10/04 – C.U. n. 93 del 07/10/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento (C.U. n. 93 del 07/10/04) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Crotone la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Crotone-Torino del 6/10/2004, ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame la Società reclamante rileva, innanzitutto, che il lancio di oggetti contundenti (bottigliette) in campo è avvenuto senza mai attingere alcuno dei componenti della terna arbitrale, né il quarto ufficiale, né alcuno dei calciatori; in secondo luogo, che l'ingresso in campo dei tifosi è avvenuto alla fine dell'incontro e con finalità "pacifiche", tali da non comportare, quindi, alcuna turbativa dell'ordine pubblico né alcuna conseguenza sulla regolarità della gara; che, infine, gli sputi indirizzati al quarto ufficiale "*..sono stati effettuati in numero ridotto e comunque non quantificabile*".

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame può trovare parziale accoglimento.

Invero, se per un verso è incontestabile la materialità dei fatti (dal rapporto del quarto ufficiale risulta che in plurime occasioni durante il secondo tempo di giuoco sono state lanciate in campo numerose bottigliette di plastica, parzialmente piene, e che due di queste sono state scagliate verso la persona del medesimo al rientro negli spogliatoi al termine della gara, e che egli è stato raggiunto da numerosi sputi tra il 45' e il 50' del secondo tempo), per altro verso il trattamento sanzionatorio di tali condotte può essere rideterminato in quello dell'ammenda di € 12.000,00. Infatti, pur a fronte della pluralità e continuità dei censurabili comportamenti posti in essere dai sostenitori della Società reclamante (comportamenti particolarmente disdicevoli laddove tradottisi nel lancio di sputi), si reputa – anche per ragioni di intrinseca proporzionalità rispetto agli altri episodi già risultanti a carico della Soc. Crotone e necessariamente da valutarsi in termini di recidiva – di attribuirvi rilevanza sanzionatoria nei predetti termini.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Crotone l'ammenda di € 12.000,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di Euro 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Gianpiero **Gasperini**; avverso l'inibizione a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Salvatore **Gualtieri**; avverso la squalifica a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al massaggiatore Antonio **Lanzaro** (gara Triestina-Crotone del 30/10/04 – C.U. n. 127 del 3/11/04).

Il procedimento

Avverso le sanzioni disciplinari con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a tesserati della Soc. Crotone per i comportamenti da essi tenuti al termine della gara Triestina – Crotone del 30/10/2004, la stessa Società ha proposto reclamo chiedendo la riduzione delle sanzioni medesime.

In particolare, quanto all'allenatore Gianpiero Gasperini ed avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di € 1.500,00, la Società reclamante rileva innanzitutto che l'iniziale comportamento del Gasperini si è concretato in vibranti espressioni di protesta nei confronti della terna arbitrale, che non venivano indirizzate volontariamente e direttamente nei confronti dell'assistente, ma solo percepite dallo stesso casualmente ed a distanza. Relativamente invece ad altre frasi irriuardose ed "ironiche" pronunciate successivamente dall'allenatore medesimo, le stesse sarebbero state equivocate e peraltro accompagnate da una stretta di mano "rappacificante", energica ma non violenta. Inoltre l'allenatore non sarebbe stato allontanato da dirigenti della Società, ancora stazionanti sul terreno di gioco. Il tutto poi non si sarebbe concretato in più episodi separati e reiterati, ma in un unico contesto contraddistinto dalla "continuazione", tale da dover indurre alla riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica, conformemente a precedenti decisioni disciplinari adottate in casi analoghi.

Quanto poi al dirigente Salvatore Gualtieri, relativamente all'inibizione fino al 15 novembre 2004, la reclamante osserva che la stessa appare eccessiva rispetto a precedenti casi analoghi, comportanti l'inibizione per soli sette giorni.

Quanto infine alla sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2004 irrogata al massaggiatore Antonio Lanzaro, la reclamante genericamente ne richiede una congrua riduzione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Per quanto infatti attiene ai comportamenti posti in essere da Gianpiero Gasperini, allenatore del Crotona, solo parzialmente contestati nella loro obiettività, essi rivestono una particolare gravità in considerazione del contenuto palesemente offensivo degli epiteti rivolti all'indirizzo della terna arbitrale al termine della gara, nonché delle circostanze in cui gli stessi sono stati pronunciati e degli altri elementi di fatto collaterali emergenti dal rapporto. Tali espressioni ingiuriose, infatti, sono state inequivocabilmente indirizzate agli ufficiali di gara e rivolte direttamente all'assistente verbalizzante (la relazione dell'assistente non lascia adito ad alcun dubbio circa i destinatari degli insulti) e va sottolineata la loro reiterazione anche in occasione del saluto, accompagnato da una stretta di mano "energica", di evidente scherno. Infine, ad ulteriore riscontro dell'atteggiamento assunto dal Gasperini, va rilevato che si rese opportuno l'allontanamento dell'allenatore da parte di alcuni dirigenti della Società, come puntualmente riferito dal verbalizzante. Giusta e congrua deve ritenersi pertanto la sanzione irrogata.

Per quanto attiene alle condotte dei tesserati Salvatore Gualtieri ed Antonio Lanzaro, le stesse appaiono incontestate in fatto ed equamente sanzionate dal Giudice Sportivo in conformità all'orientamento assunto dagli organi di Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l'inibizione a tutto il 22 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Amilcare **Berti** (gara Albinoleffe-Triestina del 3/11/04 – C.U. n. 128 del 5/11/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (CU 128 del 5.11.2004) con il quale veniva inflitta al sig Amilcare Berti, amministratore unico della Soc. Triestina, la sanzione dell'inibizione a tutto il 22 novembre 2004, nonché dell'ammenda di € 1.500,00, ed alla Soc. Triestina quella dell'ammenda di € 2.500,00 a titolo di responsabilità diretta (in quanto il Berti, in occasione della gara Albinoleffe-Triestina del 3.11.2004, "urlava più volte una frase di tenore irrispettoso nei confronti dell'arbitro, al 38° del secondo tempo; ... al termine della gara rientrava sul terreno di giuoco, protestando nuovamente verso l'arbitro"), gli interessati proponevano rituale reclamo.

A sostegno del gravame il Berti, pur non contestando il provvedimento adottato nei suoi confronti dal direttore di gara, rilevava come l'ulteriore addebito mossogli per la condotta tenuta al termine della gara fosse conseguenza di un "fraintendimento", invocando pertanto una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

All'odierna riunione nessuno è comparso per conto dei reclamanti.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutati i motivi di reclamo, ritiene che questo possa trovare parziale accoglimento.

Invero, il tenore delle frasi profferite nonché la complessiva modalità della condotta posta in essere dal Berti, con particolare riferimento al rincredimento manifestato - quanto meno in sede di reclamo - per il proprio comportamento, risultano tali da consentire la rideterminazione delle sanzioni come da dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al sig. Amilcare Berti la sanzione dell'inibizione a svolgere cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 18/11/2004 e dell'ammenda di € 1.500,00, ed alla Soc. Triestina la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Presidente: f.to *dott. Gianpaolo Tosel*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L'11 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani